

## **OBBLIGHI VACCINALI**

**Per poter accedere alla scuola dell'infanzia, i bambini devono essere in regola con gli obblighi vaccinali.**

Ai sensi dell'art. 3 c. 3, del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, c. 1 del predetto decreto costituisce requisito di accesso alla scuola.

La modalità di verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale avviene attraverso una procedura di "dialogo" direttamente tra gli istituti scolastici e l'Ausl. Si procederà con l'invio dei dati, unicamente indispensabili, direttamente all'Ausl, nel rispetto della procedura stabilita dal medesimo all'art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 che di seguito si riporta in sintesi :

- il Servizio entro il 10/03 provvederà a inoltrare all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna l'elenco degli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali per il prossimo a.s. 2021/2022 (art. 3-bis, comma 1);
- l'Azienda sanitaria locale entro il 10 giugno restituirà i predetti elenchi indicando le situazioni di non regolarità con gli obblighi vaccinali (art. 3-bis, comma 2) ;
- nei 10 giorni successivi, i genitori/tutori/affidatari dei minori indicati come non in regola con gli obblighi vaccinali saranno invitati a depositare presso il Servizio entro il 10 luglio la documentazione necessaria a dimostrazione della regolarità della posizione vaccinale (art. 3-bis, comma 3);
- entro il 20 luglio sarà trasmessa la documentazione acquisita dai genitori/tutori/affidatari dei minori o comunicato l'eventuale mancato deposito all'Ausl per gli adempimenti di competenza (art. 3-bis, comma 4);

L'art. 3-bis comma 5 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 stabilisce, inoltre, che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

**Pertanto nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo, i bambini non in regola, non potranno accedere alla scuola dell'infanzia e quindi non potranno frequentare.**

Per le domande di iscrizione presentate fuori termine (dal 05 maggio al 30 novembre 2021) la procedura di "dialogo" tra gli istituti scolastici e Ausl non è applicabile in relazione alle disposizioni ricevute dall'Ausl della Romagna e pertanto la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale verrà effettuata dall'Ufficio acquisendo direttamente dalle famiglie dei bambini ammessi la documentazione necessaria per l'avvio della frequenza alla scuola. Resta inteso che la mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio nei termini assegnati, potrà comportare la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia e inoltre che, nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, i bambini non in regola, non potranno accedere alla scuola dell'infanzia e quindi non potranno frequentare.

Eventuali modificazioni alla procedura o integrazioni, anche a seguito di nuove disposizioni emesse dalla Regione Emilia Romagna e dall'Ausl, saranno comunicate tempestivamente agli utenti.